



## QUESITO

L'articolo 42 del Decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9/8/2013 n. 98, ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni concernenti gli obblighi dei seguenti certificati attestanti l'idoneità psicofisica al lavoro: «....omissis.. b) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato di idoneità per l'assunzione di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1668/56 (apprendisti) e all'articolo 8 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, e successive modificazioni (minori)».

Lo stesso articolo 42 al punto 1 dichiara che rimangono fermi gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Viene ribadito, quindi, che nel caso in cui il minore debba essere adibito a mansioni per le quali dalla valutazione dei rischi risulti la necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria, la visita preventiva e le successive visite periodiche dovranno essere eseguite dal medico competente nominato dall'azienda.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 51907 del 6/12/2016 ha invece confermato la permanenza, in entrambi i casi (E QUINDI ANCHE NEL CASO DI MINORE NON SOGGETTO AD OBBLIGO DA DVR), dell'obbligo a carico del Datore di effettuare la visita medica per l'ammissione al lavoro dei minori, affermando che «la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato» sanzionato penalmente. Secondo l'interpretazione della Corte, è stata abrogata, e quindi depenalizzata, la sola disposizione concernente l'obbligo del certificato, ma non quello della visita. Il minore che non sarà adibito a mansioni che prevedono la sorveglianza sanitaria (secondo quanto indicato nella valutazione dei rischi), dovrà essere sottoposto, a cura e spese del Datore di lavoro, a visita preventiva e a visite periodiche eseguite da un medico del Servizio sanitario nazionale (vedasi comma 3, art. 8 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977).

RIASSUMENDO.

Secondo quanto indicato dalla Corte di Cassazione, è quindi ancora necessario sottoporre i minori (15-18) a visita medica preventiva e periodica. Si consideri però che se i minori sono adibiti a mansioni per le quali nella valutazione dei rischi è stata definita la necessità di sorveglianza sanitaria (es. panettiere e pizzaiolo- rischio chimico farina, macellaio - rischio sovraccarico biomeccanico arti superiori, ecc.) la visita medica sia preventiva che periodica deve essere eseguita dal Medico competente dell'Azienda. Mentre, nel caso in cui i minori siano adibiti a mansioni per le quali nella valutazione dei rischio non è stata prevista la necessità di sorveglianza sanitaria (es. cameriere che svolge essenzialmente il servizio ai tavoli) la visita medica, sia preventiva che periodica, deve essere eseguita da un Medico del Servizio Sanitario Nazionale (l'unica possibilità attuale è richiedere un certificato, a spese del DdL, al Medico curante del lavoratore). La posizione evidenziata è corretta?



## RISPOSTA

[Avv. Elena Chiefa](#)

La ricostruzione proposta appare condivisibile e sostanzialmente coerente con l'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente in materia di tutela sanitaria dei lavoratori minorenni, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione penale n. 51907 del 6 dicembre 2016.

L'intervento normativo del 2013 (articolo 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98) ha infatti soppresso l'obbligo certificativo (certificato di idoneità per apprendisti e minori) previsto dalla disciplina previgente, senza incidere sugli obblighi di sorveglianza sanitaria derivanti dal D. Lgs. 81/2008 né sull'accertamento sanitario previsto dall'art. 8 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977.

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'intervento normativo del 2013 ha eliminato il profilo meramente documentale rappresentato dal certificato di idoneità, senza sopprimere la tutela sanitaria preventiva del minore lavoratore. Ne consegue che l'ammissione al lavoro del minore in assenza della preventiva verifica di idoneità sanitaria continua ad integrare una violazione penalmente rilevante.

Alla luce di tale impostazione, occorre distinguere due differenti ipotesi operative.

Nel caso in cui il lavoratore minorenne sia adibito a mansioni per le quali, in base alla valutazione dei rischi aziendale, sia prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la visita preventiva e le successive visite periodiche dovranno necessariamente essere effettuate dal Medico Competente nominato dal datore di lavoro, nell'ambito della sorveglianza sanitaria disciplinata dall'art. 41 del medesimo decreto.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, le attività che comportino esposizione a rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico o altri rischi specifici individuati dalla normativa prevenzionistica.

Diversamente, qualora il minore sia adibito a mansioni per le quali il documento di valutazione dei rischi non preveda obbligo di sorveglianza sanitaria, permane comunque l'obbligo di sottoporlo ad accertamento sanitario preventivo e a successivi controlli periodici almeno annuali ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 977/1967. In tale ipotesi, l'accertamento non costituisce sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008, ma rappresenta una misura speciale di tutela del lavoro minorile.

Sul piano operativo, deve peraltro rilevarsi come l'attuale sistema non presenti modalità applicative uniformi sul territorio nazionale. In assenza di procedure omogenee, tali accertamenti vengono frequentemente effettuati presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale, servizi di medicina legale o altre strutture sanitarie pubbliche. Permane tuttavia una certa incertezza interpretativa circa le concrete modalità organizzative dell'adempimento nei casi estranei alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In conclusione, può ritenersi corretto affermare che, secondo l'interpretazione consolidata anche a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata, i lavoratori minorenni adolescenti ammessi al Lavoro debbano essere sottoposti ad accertamento sanitario preventivo e a controlli periodici. La competenza all'effettuazione degli accertamenti varia tuttavia in funzione della presenza o meno dell'obbligo di sorveglianza sanitaria derivante dalla valutazione dei rischi aziendale.